



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

- Perugia -

RICORSO

per

- la “**Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. O.d.V.**” (c.f.: **80032350482**), con sede legale in Parma alla Via Parasubio 3bis, Ente morale riconosciuto con D.P.R. 6.2.1985 n. 151, individuata quale Associazione di Protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, c. 5, L. 8.7.1986, n. 349 mediante decreto del Ministero dell’Ambiente del 20.2.1987, in persona del Dott. Alessandro Polinori, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della medesima;
- la “**Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, W.W.F. Italia E.T.S.**” (c.f.: **80078430586**), con sede legale in Roma alla via Po n. 25/c, Ente morale riconosciuto con D.P.R. 4.4.1974 n. 493, individuata quale Associazione di Protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, c. 5, L. 8.7.1986, n. 349 mediante decreto del Ministero dell’Ambiente del 20.2.1987, in persona del Dott. Luciano Di Tizio in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della medesima;
- la “**Lega Anti Vivisezione - L.A.V. E.T.S.**”, (c.f.: **80426840585**), con sede legale in Roma, al Viale Regina Margherita n. 177, individuata quale Associazione di Protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, c. 5, L. 8.7.1986, n. 349 mediante decreto del Ministero dell’Ambiente del 15.2.2007, in persona del Sig. Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della medesima;
- l’”**Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. O.d.V.**” (c.f.: **80116050586**), con sede legale in Roma alla via Attilio Regolo n. 27, Ente morale riconosciuto con D.P.R. 31.3.1979, individuata quale Associazione di Protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

18, c. 5, L. 8.7.1986, n. 349 mediante decreto del Ministero dell'Ambiente del 7.7.2004, in persona della Dott.ssa Carla Rocchi in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della medesima;

- la **“Lega Nazionale per la Difesa del Cane, L.N.D.C. - Animal Protection A.P.S.”** (c.f.: **80121770152**), con sede legale in Milano alla Via Wildt 19/5, Ente morale riconosciuto con D.P.R. 922/64, in persona del Sig.ra Piera Rosati, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della medesima;

tutte rappresentate e difese, giuste procure speciali allegate in calce al presente atto e rilasciate su foglio separato, dall'avv. Andrea Filippini del foro di Ancona (c.f.: FLPNDR81-D23F839S), elettivamente domiciliato fisicamente presso la Segreteria dell'Ecc.mo TAR odiernamente adito e digitalmente presso il domicilio digitale di cui al seguente indirizzo PEC, come comunicato al proprio Ordine di appartenenza e come da PEC da Registri di Giustizia: avvocato.filippini@pec.it, al quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio; numero di fax: 071.9946256;

ricorrenti;

contro

Regione Umbria (c.f.: **80000130544**), in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante p.t., con sede legale in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96;

Amministrazione intimata

e nei confronti di

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1 (c.f.: **90009370546**), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Perugia (PG), Via Del Nestore n. 1-bis;

controinteressato

avverso e per l'annullamento

- previa sospensione *in parte qua* dell'efficacia -



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

nonché - in relazione al solo primo motivo di ricorso - previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, D. Lgs. n. 104/2010

- a) della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2024, n. 789, recante “*Calendario venatorio stagione 2024/2025. Modifiche. Preadozione*” (**doc. 1**);
 - b) della deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2024, n. 717, recante “*Calendario venatorio stagione 2024/2025 - precisazioni e adeguamento alle recenti modifiche alla L. 157/1992*” (**doc. 2**);
 - c) della deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 573, recante “*Calendario venatorio stagione 2024/2025. Approvazione*” (**doc. 3**);
 - d) della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2024, n. 408, recante “*Proposta di calendario venatorio stagione 2024-2025*” (**doc. 4**);
- limitatamente alle soli parti di cui ai motivi di gravame;
- e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti, ove lesivi.

* * *

Al fine di agevolare l'Ecc.mo Collegio nella lettura, si indica - tramite breve **sommario** - l'ordine dei paragrafi con cui saranno trattate le questioni:

1. Sulla legittimazione attiva delle ricorrenti.

2 - 3. Fatto.

4 - 6. Primo motivo di ricorso: sulla giornata di caccia in cd. pre-apertura alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) in data 1 settembre 2024 e sulla sua cacciabilità nel corso della stagione venatoria.

7 - 11. Secondo motivo di ricorso: sulla chiusura della caccia ad alcune specie (turdidi, uccelli acquatici, beccaccia) al 30 gennaio 2025.

Istanza cautelare.

Istanza di misure cautelari monocratiche in relazione al primo motivo di ricorso.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Conclusioni.

* * *

Sulla legittimazione attiva delle ricorrenti

1. E' pacifica la legittimazione *ex art* 100 c.p.a. delle ricorrenti, le quali, qualificate Enti morali con appositi decreti del Presidente della Repubblica per le finalità etiche e sociali perseguite, sono tutte - per quello che più interessa in questa specifica sede - altresì riconosciute Associazioni di Protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, c. 5, L. 8.7.1986, n. 349 mediante appositi decreti del Ministero dell'Ambiente.

Esse sono - come noto - tutte attive a livello locale, regionale, nazionale e - in alcuni casi - sinanche mondiale per la conservazione della natura, dell'ambiente e per la protezione degli animali.

Le ricorrenti tutte titolari, peraltro, di specifica legittimazione speciale di fonte legislativa (*cf*: L. n. 349/1986 cit.), hanno ritenuto non solo necessario, ma sinanche doveroso promuovere il presente giudizio nell'interesse dell'intera collettività, al fine di impedire - per quanto possibile e nella misura in cui l'Ecc.mo Collegio adito riterrà di dividerne le motivazioni - danni gravissimi alla fauna selvatica ed all'ambiente umbro (e, di conseguenza, nazionale ed europeo), minacciati dalle illegittime deliberazioni assunte dall'Amministrazione regionale intimata con i provvedimenti odiernamente gravati.

* * *

A supporto delle domande impugnatorie e cautelari (monocratiche e collegiali) prospettate con il presente ricorso vengono dunque svolte le seguenti considerazioni in

Fatto

2. Con deliberazione n. 408/2024 la Giunta regionale adottava la proposta di calendario venatorio per la stagione 2024/2025.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Giusto obbligo normativamente previsto (*cf.* art. 18, c. 4, L. n. 157/1992), essa trasmetteva la proposta di calendario all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (*deinde*, più semplicemente, I.S.P.R.A.) per la formulazione del parere di competenza.

Con nota prot. n. 31279/2024, I.S.P.R.A. rimetteva il proprio parere (**doc. 5**) cassando - sotto plurimi profili scientifici, giuridici e fattuali, ed attraverso una disamina articolata in oltre 15 gg. pagine - la proposta di calendario formulata da Regione Umbria.

In particolare, per quanto qui più interessa e proprio in relazione al *petitum* che si intende far valere con i due motivi di cui al presente ricorso, le critiche più severe dell'Istituto - *ex plurimis* - si appuntavano tra l'altro su: a) l'inammissibile caccia alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*); b) la chiusura della caccia anche per alcune specie invece specificamente meritevoli di protezione al 30 gennaio 2025.

Pur a fronte delle puntuali osservazioni critiche formulate da I.S.P.R.A., “*unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia venatoria di che trattasi*” (TAR Sicilia - Palermo, III, 19 luglio 2022, n. 467), Regione Umbria sostanzialmente confermava, *tamquam* il parere non *esset*, la stragrande parte delle previsioni di cui alla proposta di calendario, che veniva definitivamente approvato con la deliberazione giuntale n. 573/2024, pubblicata in data 3.7.2024.

Con successive deliberazioni n. 717 e 789/2024 la Regione sostituiva alcuni allegati anche formalmente errati ed adottava ulteriori misure per la caccia ad alcune specie.

3. Stante la distanza tra le prescrizioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e le disposizioni nazionale ed europee da un lato, con - dall'altro - le previsioni di caccia comunque ostinatamente versate nel calendario venatorio umbro, si rileva agevolmente *ictu oculi* come - anche solo attraverso la semplice ricostruzione dei fatti di cui è causa - i provvedimenti oggetto di impugnativa si appalesino illegittimi.

Degli stessi, dunque, non potrà conseguentemente che disporsi l'annullamento richiesto *in parte qua*, previa adozione di adeguate misure cautelari - anche monocratiche, attesa l'ur-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

genza e la necessità di provvedere, in relazione al primo motivo di ricorso - per le seguenti ragioni in

Diritto

I) Sulla giornata di caccia in cd. pre-apertura alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) in data 1 settembre 2024 e sulla sua cacciabilità nel corso della stagione venatoria. Eccesso di potere nelle forme tipiche del travisamento dei fatti, dell'illogicità manifesta e del difetto assoluta di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19, L. n. 157/1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. n. 241/1990. Violazione del diritto euro-unitario, con specifico riferimento alle Direttive UE Uccelli e Habitat. Violazione dei *Key concepts* 2021. Violazione del principio - nazionale e comunitario - di precauzione.

4. Le censure al calendario venatorio di cui al presente ricorso, articolate in due motivi, si appuntano sulla palmare constatazione del cattivo uso fatto della discrezionalità amministrativa da parte della Regione in sede di programmazione venatoria, rispettivamente per quanto attiene alla cacciabilità della tortora selvatica (primo motivo) e alla data di chiusura della caccia (secondo motivo), illegittimamente fissata al 30 gennaio 2025 pure per quelle specie in fase di migrazione pre-nuziale, per le quali la caccia - come noto (?) - è vietata in maniera assoluta e non suscettibile di eccezioni dalla legislazione nazionale ed europea.

In un contesto valorale gerarchicamente orientato, occorre *in primis* ricordare con la Corte costituzionale (cfr. sent. 21 ottobre 2005, n. 393) che “*la ratio che permea l'intero impianto della L. n. 157/1992, con la quale il Legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra la necessità di tutelare e salvaguardare il patrimonio faunistico nazionale e la libertà di esercitare l'attività venatoria, compiendo una precisa scelta di campo nel senso di ritenere la prima preminente nel confronto con la seconda, non a caso qualificata in termini di concessione dall'art. 10 della medesima legge*”.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Ciò risulta tanto più vero dopo la recentissima modifica dell'art. 9 della Costituzione, che ora prevede espressamente che la Repubblica *“tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”* e che *“la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

E' dunque possibile apprezzare ulteriormente, e con una rafforzata portata ermeneutica e teleologica, l'impianto della L. 11 febbraio 1992, n. 157, recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, in base alla quale (art. 1, c. 1) *“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”*.

L'esercizio dell'attività venatoria risulta sì *“consentito”*, ma solo e soltanto a patto che esso *“non contrasti con l'esigenza preminente di conservazione della fauna selvatica”* (art. 1). Tale principio fondamentale, come detto, *“... assume oggi valore maggiormente pregnante, mercé l'introduzione del c. 3 dell'art. 9 della Costituzione”*, laddove *“nella contrapposizione tra interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, quanto al principio di precauzione e dell'interesse generale alla tutela della fauna selvatica, rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni venatorie controinteressate”* (TAR Sicilia - Palermo, III, ord. n. 467/2022).

5. Giusto quanto sinora osservato a livello costituzionale e sistemico, lascia dunque francamente basiti la scelta - palesemente illegittima - di Regione Umbria di autorizzare la caccia alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), addirittura in regime di cd. *pre-apertura* sin dal prossimo 1 settembre.

Per avvedersene, basti considerare che:

a) la tortora selvatica è una specie che versa in pessimo stato di conservazione in tutta Europa, classificata come *“Vulnerable”* nella *“Red List”* mondiale della IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) e proprio nel 2023 - sulla base peraltro degli univoci e più recenti dati scientifici disponibili a livello nazionale ed europeo risalenti all'anno prece-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

dente (Burfield-Rutherford-Fernando et al. *Birds in Europe: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern*, Ginevra, 2022) - è stata classificata da *BirdLife International* addirittura come SPEC-1, ovvero “specie globalmente minacciata”;

b) nella “*Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle Direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018*”, elaborata dalla Commissione europea in base alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’art. 12 della medesima Direttiva 2009/147/CEE (Direttiva Uccelli) e Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) alla luce del *trend* della popolazione, la specie è classificata in Europa come “*Decreasing*” e quindi coincidente con la classificazione SPEC-1 “specie globalmente minacciata” proposta da *BirdLife International*;

c) la tortora selvatica è altresì inclusa nel documento elaborato dal NADEG (*Nature Directives Expert Group* - Gruppo di Esperti dell’Unione Europea sulle Direttive Habitat e Uccelli) in cui sono indicate le 42 specie di uccelli tra quelle inserite nell’allegato II della medesima Direttiva Uccelli (specie cacciabili) da considerarsi in condizioni di conservazione “non sicure”.

Se è pur vero che in data 2.3.2022 è stato adottato dopo svariati anni il Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica, sulla scorta del quale nel corso della precedente stagione venatoria in una risicata minoranza di Regioni italiane è stata quindi ripresa della caccia a questa specie, è parimenti acclarato che nel luglio 2023 la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell’Italia e di alcune Regioni (tra cui, *ca va sans dire*, l’Umbria), la nuova procedura Pilot - EUP(2023)10542 (**doc. 6**), avente ad oggetto, tra gli altri argomenti, proprio “*l’abbattimento di alcune specie* [tra cui, appunto e specificamente, la tortora selvatica] *con stato di popolazione non favorevole in assenza di adeguati Piani di Gestione/conservazione efficacemente applicati*”.

Sulla scorta della constatazione, infatti, che il Piano di gestione adottato nel 2022 è rimasto mera enunciazione formale, la Commissione europea, paventando il concreto rischio di vio-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

lazione dell'art. 7, c. 4 della Direttiva Uccelli, ha infatti raccomandato “... *per quanto riguarda la flyway centro-orientale* [in cui rientra, appunto, il territorio della Regione Umbria], *la moratoria venatoria temporanea almeno nella stagione 2024/2025. Infatti, in questa flyway la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio concreto di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli*”.

Medio tempore, al fine di non incorrere in palesi violazioni del diritto euro-unitario, e sulla base di elementari nozioni concernenti il principio di precauzione, è stato addirittura il competente (*ex art. 117, c. 2, lett. s, Cost.*) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (*cfr.* nota prot. n. 88287/2024, qui **sub doc. 7**), che, recepiti i contenuti della nuova procedura di infrazione Pilot di cui dianzi riferito e “*preso atto, in particolare, di un sensibile decremento della popolazione di questa specie in tutta Europa*” ha conseguentemente ed espressamente invitato “*tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori almeno per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata altresì dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalle Direttive Uccelli e Habitat*”.

6. Anche qui, per trasparenza di disamina, occorre riferire che - giusta la levata di scudi delle associazioni rappresentative delle doppiette italiane all'anzidetta nota - lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica era costretto (si perdoni il gioco di parole, sinceramente non voluto) a correggere il tiro, all'uopo precisando con successiva ulteriore nota (prot. n. 91057/2024, **doc. 8**) che: “*Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all'art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli Stati Membri, quindi, dovrebbero attuare la raccomandazione comunitaria di sospensione della caccia; in alternativa resta necessario raggiungere in altri modi un soddisfacente miglioramento demografico della specie. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. n. 88287, la scrivente Direzione Generale formulava invito*



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori almeno per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria".

Ma, pure al netto di questa ulteriore precisazione (che, a ben vedere, non fa che ribadire che la soluzione assolutamente da preferire è *"la sospensione della caccia alla tortora selvatica almeno per la stagione venatoria 2024/2025"*), la scelta operata da Regione Umbria di consentire il prelievo continua comunque a manifestarsi come *ictu oculi* illegittima.

E ciò non solo per l'aperto contrasto altresì con il già richiamato parere dell'I.S.P.R.A., che ha osservato: *"In relazione alla Tortora selvatica Streptopelia turtur: sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime due stagioni riproduttive, non si ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2009/147/CE; si consiglia pertanto codesta Amministrazione regionale di non inserire questo columbide nella lista delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria"*, ma anche e soprattutto perché, nel calendario venatorio *deinde* definitivamente approvato in dispregio dell'anzidetto parere tecnico-scientifico, Regione Umbria - lungi dall'illustrare le ipotetiche misure alternative alla sospensione del prelievo eventualmente intraprese (come lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva, in un secondo momento, *obtorto collo* pure consentito) - si è limitata ad autorizzare la caccia alla tortora in ragione del mero parere con prescrizioni formulato dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale alla bozza di calendario venatorio.

Peccato fosse stato lo stesso Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, che peraltro non ha alcuna competenza scientifica in materia - essendo la sola I.S.P.R.A. l'unico Ente preposto ad *"assicurare compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centra-*



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

li e locali dello Stato” (D. Lgs. n. 218/2016) - ad aver fornito puntuali “prescrizioni” (ricordate finanche nella deliberazione di approvazione definitiva del calendario venatorio: cfr. p. 12, doc. 3), all’uopo: “raccomandando alla Regione di prevedere l’introduzione di efficaci meccanismi volti a evitare il degrado della conservazione della specie e di attenersi rigorosamente alle richieste ulteriori disposizioni promananti dal MASE al riguardo”.

Tutte prescrizioni del cui assolvimento - tuttavia - non c’è traccia alcuna nelle impugnate deliberazioni di Regione Umbria che, lungi dal sospendere il prelievo alla tortora come unanimemente richiesto tanto da: 1) Commissione europea, 2) Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 3) I.S.P.R.A. nonché 4) dallo stesso Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, non ha nemmeno messo in atto quelle eventuali ed alternative “opere di ripristino degli habitat” che pure, almeno in astratto, avrebbero facultizzato il prelievo.

In tal senso, del resto, alcuna utilità per il perseguimento dei fini anzidetti può avere il ricorso all’applicativo *web* predisposto dall’Amministrazione regionale, funzionale solo a tenere la contabilità delle morti e degli abbattimenti, che - per quanto incredibile apparir possa - costituisce l’unico elemento asseritamente “giustificativo” su cui Regione Umbria ha inteso fondare l’ammissibilità del prelievo.

*

II) Sulla chiusura della caccia ad alcune specie (turdidi, uccelli acquatici, beccaccia) al 30 gennaio 2025. Eccesso di potere nelle forme tipiche del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e del difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19, L. n. 157/1992. e sulla chiusura della caccia ad alcune specie (turdidi, uccelli acquatici, beccaccia).

7. Orbene, si è dianzi ricordato che l’art. 18, c. 1-bis, L. n. 157 recita: “L’esercizio venatorio è sempre vietato per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Le date della migrazione sono stabilite da ogni Paese membro, attraverso studi scientifici trasmessi alla Commissione che confluiscono nel documento di riferimento, comunemente denominato “*Key Concepts*” (più propriamente: “*Analysis of the current migration seasons of hunted species as Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*”).

Dopo un lungo ed accurato processo di revisione, alla fine del 20021 è stato pubblicato il nuovo documento *Key Concepts*, che - proprio in conformità alla raccomandazione di I.S.P.R.A., per l'Italia riporta l'inizio della migrazione pre-nuziale per il tordo bottaccio *et similia* (tordo sassello, cesena) alla prima decade di gennaio (quindi con obbligo di chiusura della caccia al 31 dicembre), mentre per l'Alzavola, nonché per la Beccaccia, alla seconda decade di gennaio (quindi con obbligo della chiusura della caccia entro il 10 gennaio). Per evitare il rischio di confusione e il cd. pericolo di perturbazione (su cui *infra* si dirà), in ossequio al principio di precauzione che informa la tutela della fauna in Europa, la caccia va però chiusa contemporaneamente a tutte le specie consimili o frequentanti i medesimi ambienti: quindi per i turdidi tutti (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena) la chiusura va prevista al 31 dicembre, mentre per la beccaccia e gli altri uccelli acquatici (beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone, moretta) al 10 gennaio.

Nella “*Guida interpretativa alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” (*deinde*, più semplicemente, “*Guida interpretativa*”) è pur vero che si ipotizza la cd. *decade di sovrapposizione*, ossia la possibilità - in base a considerazioni di tipo tecnico-scientifico - di prolungare la caccia per una decade successiva rispetto alla fase propriamente pre-nuziale.

In questo contesto, I.S.P.R.A. - accedendo peraltro ad un'interpretazione largamente filovenatoria della norma - ha nel proprio parere indicato all'Amministrazione odierna intimata come data di chiusura per i turdidi il 9 gennaio e per gli uccelli acquatici il 20 gennaio (si è appena dianzi ricordato che invece la Commissione europea, sia nei *Key Concepts* sia nella



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

nuova procedura di infrazione Pilot ha indicato le più restrittive date rispettivamente del 31 dicembre e del 10 gennaio).

Soltanto per la beccaccia, l'Istituto - qui fornendo un'interpretazione finanche più restrittiva da quella che sarebbe imposta dal diritto comunitario, in ragione del drammatico stato di conservazione della specie nel nostro Paese - ha ritenuto che la caccia vada chiusa improrogabilmente *“al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta”*.

Regione Umbria, dal canto suo, ha invece deliberato la chiusura della caccia per tutte le specie, in maniera indifferenziata, al 30 gennaio 2025.

8. La Direttiva UE Uccelli dedica una speciale attenzione alla protezione degli uccelli migratori, accentuando i principi di tutela e precauzione per quanto attiene *“il periodo della nidificazione ... [e] le varie fasi della riproduzione e della dipendenza”* (art. 7.4).

In questo contesto la Direttiva individua un momento biologico per l'avifauna particolarmente delicato coincidente con le *“fasi di ritorno al luogo di nidificazione”* (ancora art. 7.4), vale a dire durante la cd. *“migrazione pre-nuziale”*.

Per tali fasi, il regime di protezione richiesto dalla Direttiva è particolarmente rigoroso: gli Stati membri devono infatti provvedere a stabilire, in questo periodo, un divieto di caccia assoluto. Proprio alla definizione di tali periodi, sono preordinati appunti i Key Concepts 2021 che, per quanto riguarda l'Italia, evidenziano un ulteriore anticipo della migrazione pre-nuziale per alcune specie, come si evince nello schema qui di seguito:

Specie	Key concepts 2014	Key concepts 2021
Alzavola	Gennaio - III decade	Gennaio - II decade
Tordo bottaccio	Gennaio - III decade	Gennaio - II decade
Tordo sassello	Gennaio - III decade	Gennaio - II decade



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

Sulla scorta di tali dati, e tenuto conto del divieto assoluto di caccia durante il periodo di migrazione, I.S.P.R.A. ha suggerito, in relazione alle chiusure:

Specie	Key Concepts 2021	Parere I.S.P.R.A. (considerando la cd. decade di sovrapposizione)	Ciò che invece ha fatto Regione Umbria
Turdidi*	31 dicembre	9 gennaio	30 gennaio
Acquatici **	10 gennaio	20 gennaio	30 gennaio
Beccaccia	10 gennaio	30 dicembre	30 gennaio

Le date indicate tengono conto dei fattori del pericolo di confusione fra specie simili e del rischio di perturbazione, per questo motivo le specie sono aggregate per gruppi con-simili oppure frequentanti i medesimi ambienti.

** tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;*

*** beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone, moretta.*

9. Orbene, ha ricordato per tutti di recente il TAR Campania - Napoli, III 5 settembre 2023, n. 4960, in relazione alle chiusure venatorie ed alla possibilità di derogare a *Key Concepts*, altrimenti giuridicamente vincolanti:

“In proposito il Collegio si richiama inoltre ai precedenti giurisprudenziali pienamente condivisibili secondo cui:

“a) l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE e l’art. 18, comma 1 bis, della legge n. 157 del 1992 garantiscono un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale. In siffatto periodo ogni attività venatoria è vietata, salvo le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva (cfr.) (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852. Corte giust. UE, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 507; Corte giust. UE, Sez. II, 15 dicembre 2005, n. 344);



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

b) il documento “Key Concepts” integra l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE, fornendo le indicazioni operative necessarie all’applicazione di tale disposizione (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

c) la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal documento “Key Concepts” presuppone da parte della Regione una motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

d) la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l’applicazione dei termini di cui al documento “Key Concepts” (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609);

e) per garantire un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale è necessario evitare non solo il generale disturbo per l’intera popolazione avicola acquatica presente (incluse le specie non cacciabili che potrebbero lasciare del tutto l’area), ma anche il rischio di abbattere specie non cacciabili per errore, visto che le zone umide presentano spesso nei periodi di caccia una frequente densità elevata di uccelli appartenenti a specie diverse (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609; TAR Liguria, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 570. In questo senso anche: Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92)” (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 155 del 2022)”.

10. In questo contesto, se si leggono le sedicenti “motivazioni” che hanno portato Regione Umbria a disattendere completamente il parere I.S.P.R.A. per quanto attiene alle chiusure, ci si avvede agevolmente che:

a) in relazione ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, rispettivamente pp. 24, 25-26 e 22 del calendario venatorio approvato, il più volte richiamato doc. 3) la chiusura viene posticipata - in dispregio del parere I.S.P.R.A. - citando solo ed esclusivamente riferimenti scientifici che: 1) non hanno alcun riferimento al territorio regionale; e b), soprattutto, sono



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

vetusti, obsoleti, o comunque tutti sistematicamente superati - *in primis* cronologicamente, ma anche da un punto di vista scientifico e metodologico - dai successivi studi tecnici su cui invece I.S.P.R.A. ha autorevolmente fondato il parere (tra cui: i *Key Concepts* all'aggiornamento 2021; la *European Red List of Birds*, nell'ultima versione disponibile del 2022; ed il *New assessment of bird species of European conservation concern*, che è stato licenziato ad ottobre 2023 e nel quale - contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dall'Amministrazione convenuta - si esprimono invece fortissime preoccupazioni sullo stato di conservazione di queste specie).

Non a caso I.S.P.R.A., al riguardo, da un lato ha suggerito: *“Per quanto concerne il termine della caccia, si evidenzia come l’inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio indicato nel KCD cada nella I decade di gennaio, pertanto la stagione venatoria 2024/25 andrebbe chiusa al 30 dicembre. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 9 gennaio 2025. Ciò premesso, in ragione dello stato di conservazione favorevole del tordo bottaccio e della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, data entro cui va prevista anche la cessazione del prelievo del tordo sassello e della cesena”* e - dall'altro - ha avuto cura di precisare *apertis verbis* che, proprio per il cattivo stato di conservazione in cui versano le anzidette specie, *“Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell’art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE”*;

b) pure in relazione agli acquatici (beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone, moretta), Regione Umbria scrive (pp. 8-9 del calendario venatorio approvato, il più volte richia-



avv. Andrea Filippini

Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121

Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036

<https://avvocatofilippini.it>

mato doc. 3): *“la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio; non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 12 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili in Umbria, ben 6 cominciano la migrazione pre-nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione), mentre 4 (codone, canapiglia, folaga e gallinella) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio, solo 2 specie (alzavola e germano reale) cominciano la migrazione prima della terza decade. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 6 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fanno eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa e l’alzavola per la quale la sovrapposizione è parimenti giustificata al fine di uniformare le date di chiusura e tenendo conto del favorevole stato di conservazione”*; peccato che - così discostandosi platealmente dal parere I.S.P.R.A. - l’Amministrazione odierna convenuta dimentichi di considerare che, sempre secondo la Guida interpretativa (non a caso ripresa letteralmente da I.S.P.R.A.) e da un punto di vista rigorosamente scientifico, *“il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale”*, anche per evitare il rischio di confusione e/o disturbo (su cui si è pronunciato magistralmente il già dianzi richiamato TAR Campania - Napoli, III 5 settembre 2023, n. 4960).

Ed ecco perché, anche in questo caso, I.S.P.R.A. aveva avuto cura di far rilevare che: *“Poiché l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nell’alzavola (gennaio II), la caccia andrebbe chiusa al 9 gennaio 2025; tuttavia, in ragione dello stato di conservazione favorevole di questo anatide, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico*



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

posticipare il termine della stagione venatoria per tutti gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025”, espressamente avvertendo, anche in questo caso, che “Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell’art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE”;

c) infine, anche in relazione alla beccaccia (pp. 20-22 del calendario venatorio approvato, il più volte richiamato doc. 3), Regione Umbria da un lato insiste nel citare una letteratura venatoria sistematicamente vetusta e superata dai più recenti studi tecnico-scientifici cui invece ha correttamente fatto riferimento I.S.P.R.A., mentre - dall’altro - si avventura in una rilettura piuttosto forzata di alcuni dati, immemore del fatto che: *“Considerata la natura tecnico-scientifica del parere emanato, appare condivisibile l’opinione giurisprudenziale secondo cui le stesse regioni, per potersi discostare da esso, debbono opporre a loro volta dati scientifici, riguardanti la ricognizione delle popolazioni faunistiche, in grado di dimostrare l’inattendibilità delle conclusioni di ISPRA. Non è invece possibile giungere a conclusioni diverse formulando contestazioni generiche dei dati utilizzati dalla stessa ISPRA oppure scaturenti da una loro diversa interpretazione, potendosi al più ipotizzare in questo caso una eventuale interlocuzione della Regione con l’Istituto al fine di ottenere correttivi del parere (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 21 giugno 2013, n. 606)”* (così TAR Lombardia - Milano, II, 23 dicembre 2023, n. 3176).

11. Ma c’è un motivo cardine ed assolutamente dirimente per cui non vi è chi non veda che Regione Umbria non può giocoforza discostarsi dal pedissequo rispetto delle date di chiusura imposte dai vigenti *Key Concepts* e che consiste nel fatto che essa - per quanto incredibile apparir possa - non ha a disposizione alcun dato tecnico-scientifico aggiornato, riguardante la ricognizione delle popolazioni faunistiche locali, in grado di confutare le conclusioni di I.S.P.R.A. e della Commissione europea.

E ciò perché (*unicum* in tutta Italia), sin dalla stagione venatoria 2018/2019, Regione Umbria - per propria esclusiva inadempienza amministrativa - non legge più i tesserini venatori,



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

di talché non ha nessun dato a disposizione per ribattere, sul piano tecnico, alle puntuali risultanze scientifiche, ben più aggiornate, fatte proprie da I.S.P.R.A., dal competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione europea.

La circostanza - di una gravità inaudita, com'è evidente - non solo è notoria, ma è altresì comprovata dalla semplice disamina del calendario venatorio approvato laddove, "a sostegno" (per così dire) delle proprie esecrabili scelte, la Regione non può che fare malamente riferimento a dati vecchi di oltre 6 (sei) anni.

Si rilevi peraltro come sia stato proprio codesto Ecc.mo Tribunale, pur nell'ambito di una sentenza definitiva con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, a ricordare la centralità che ha il tesserino venatorio "*al fine di consentire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria*" (TAR Umbria, I, sent. n. 911/2021): tutto assolutamente molto ben scritto e condivisibile, a patto però che poi detti tesserini, come per legge, si leggano.

Insomma: Regione Umbria non è in condizione di discostarsi dalle date di chiusura previste dai *Key Concepts* o raccomandate da I.S.P.R.A., semplicemente perché non ha alcuna motivazione giuridicamente adeguata, né tecnicamente o scientificamente sostenibile sulla quale fondare una diversa, deteriore decisione.

Di talché, e conclusivamente in via principale, non vi è chi non veda come non possano non trovare applicazione, specialmente in Umbria, le date di chiusura prescritte dai vigenti *Key Concepts* e dunque per i turdidi il 31 dicembre, mentre per gli altri uccelli acquatici il 10 gennaio, con la sola eccezione della beccaccia per la quale, in ragione del pessimo stato di conservazione in cui versa, la caccia andrà improrogabilmente fermata il 31 dicembre.

Soltanto in via subordinata, l'Ecc.mo Collegio odiernamente adito vorrà garantire, quantomeno, il rispetto delle dettagliate prescrizioni fornite da I.S.P.R.A. all'Amministrazione intimata, dunque consentendo la caccia ai turdidi sino al 9 gennaio, agli acquatici sino al 20 gennaio e sempre ferma la cacciabilità della beccaccia non oltre il 31 dicembre.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

* * *

Sull'istanza cautelare di sospensione - *in parte qua* - dei provvedimenti impugnati

Il *fumus* emerge con sicura certezza per entrambi i motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio irreparabile che si rischia di arrecare alla fauna.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza (sin a partire da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1693/2004), infatti, “*assume carattere ontologicamente irreparabile il pregiudizio collegato alla soppressione o prelievo di animali selvatici nelle more della definizione del giudizio di merito*”. *A fortiori*, dunque, “*sussiste infatti un grave e irrimediabile danno nelle more del giudizio, attesa la incontestabile natura di patrimonio indisponibile della fauna selvatica, con la conseguente rilevanza di un interesse generale della collettività (...), sicché è necessario che fino alla decisione nel merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale detto interesse generale trovi immediata tutela*” (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 5165/2018).

Si rammenti, del resto, come in materia venatoria debba trovare sempre applicazione il superiore principio di precauzione, il quale anticipa la soglia di intervento dell'azione preventiva.

In proposito, è stato ancora il Consiglio di Stato assai recentemente a rimarcare che: “*Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, il principio di precauzione costituisce non solo un presupposto di legittimazione ma anche un vero e proprio parametro di validità per tutte le politiche e azioni europee in materia di ambiente, salute e sicurezza e, pertanto, anche in forza dell'efficacia trasversale del principio di integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni dell'Unione, si configura ormai come parametro generale di legittimità non solo della funzione normativa esercitata dalle istituzioni dell'Unione ma anche di quella amministrativa*” (così, Sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5377).

E' dunque da ritenersi grave ed irreparabile quel danno idoneo a determinare una situazione di irreversibilità, come nel caso di specie perpetrato da Regione Umbria in danno della fau-



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

na, in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata.

In altri termini, l'uccisione al di fuori delle disposizioni di legge anche solo di un singolo capo - eccedendo gli stringenti limiti del consentito, volutamente posti dalla legislazione comunitaria e nazionale come frutto di una valutazione di particolare importanza dei beni giuridici tutelati - finisce così per costituire già di per sé un danno irreparabile.

Valga in proposito altresì osservare che - mentre dall'improvvida esecuzione dei provvedimenti impugnati l'interesse pubblico costituzionalmente garantito è senza meno danneggiato - la concessione della invocata misura consentirebbe invece la tutela dei beni giuridici a rischio (ambiente, fauna selvatica ed ecosistema), *ex se* ripristinando le condizioni per un legittimo esercizio della caccia nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti.

In questo caso l'esercizio della caccia, risolvendosi in un inaccettabile (ed illegittimo) abbassamento della tutela legislativamente prevista, consentirebbe l'abbattimento di migliaia e migliaia di esemplari di uccelli al di fuori delle prescrizioni di cui alla L. n. 157/1992 e della legislazione euro-comunitaria.

La sospensione cautelare dell'inaccettabile prelievo venatorio della tortora, e - in sede di *remand* - la conformazione della data di chiusura della caccia per le specie in migrazione pre-nuziale alle raccomandazioni di I.S.P.R.A., del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione europea (in senso conforme, peraltro, all'*id quod plerumque accidit* in tutto il resto d'Italia) - oltre a significare la salvezza quantomeno per alcune migliaia di animali - è il solo strumento in grado di garantire il rispetto da parte di Regione Umbria delle disposizioni nazionali ed euro-comunitarie, altrimenti palesemente violate dai provvedimenti gravati.

* * *

Sull'istanza di misure cautelari monocratiche in relazione al I motivo di ricorso

Ill.mo Sig. Presidente,



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

è evidente che non vi è, allo stato, la possibilità di attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione della istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.* in quanto, trattandosi della impugnazione di un provvedimento destinato a produrre effetti immediati, i beni giuridici costituzionalmente tutelati (ambiente, ecosistema e fauna, con specifico riferimento alla tortora selvatica, che versa in cattivo stato di conservazione in tutta Europa, classificata come *Vulnerable* nella Red List mondiale della IUCN e nel 2023 è stata classificata da *BirdLife International* come SPEC-1, ovvero “*specie globalmente minacciata*”) verrebbero gravemente pregiudicati nell’attesa della celebranda udienza.

Gli interessi dei quali Le si chiede la tutela, che ora godono sinanche di una espressa copertura di rango super-primario - quale quella costituzionale - e che sono normativamente ascritti all’intera collettività non solo umbra, ma nazionale, europea ed addirittura internazionale (tenuto conto che la tortora è un migratore per eccellenza, capace di compiere nella sua vita migliaia di chilometri) sono certo prevalenti nel confronto con l’interesse (contrapposto) ascrivibile ad una sempre più numericamente ridotta minoranza di cacciatori umbri all’avvio della caccia - addirittura in pre-apertura! - della (di loro) “*attività ludico-ricreativa*” (tale definita dalla Corte costituzionale) a danno di una specie così gravemente a rischio.

Il Suo autorevole intervento, oltre a salvare - quantomeno per il periodo di vigenza del decreto presidenziale - la vita di migliaia e migliaia di “capi” (per stare al gergo della caccia; in realtà si tratta di poveri animali, “*esseri senzienti*”, come definiti dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) consentirà di conservare la *res adhuc integra* fino alla prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Nè, del resto, si è qui a richiedere una irragionevole o sproporzionata misura, tanto più che comunque resterebbe consentita ai cacciatori, e addirittura in regime di pre-apertura sin dall’1 settembre, la caccia alla cornacchia grigia, alla gazza e alla ghiandaia (tutte specie - si rilevi *per incidenza* - che pure versano in pessimo stato di conservazione, ed il cui prelievo è



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

stato non a caso già sospeso in diverse Regioni italiane - per tutte: TAR Campania - Napoli, III, decreto presidenziale n. 1552 del 24 agosto 2024).

Quantomeno rinviare l'apertura della caccia alla tortora appare del resto giuridicamente necessitato, proprio per tutte le ragioni di palese sussistenza del *fumus* e irreparabilità del *periculum*.

Ciò consentirà di garantire il pedissequo rispetto della normativa di settore, che - se rispettata - avrebbe imposto a Regione Umbria - ex art. 19, L. n. 157 - con riferimento alla tortora selvatica di *“vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”*, nonché di ribadire quel *“potere-dovere in capo alle Regioni”* - qui chiaramente violato ed eluso - *“di intervenire per circoscrivere ulteriormente il prelievo venatorio laddove l'emerga l'esigenza di escludere la caccia a determinate specie di uccelli o di circoscrivere il periodo di caccia, per ragioni connesse alla consistenza faunistica”* (ex plurimis: TAR Veneto, I, 16 dicembre 2020, n. 1263; TAR Toscana, II, 20 ottobre 2021, n. 1532; Cons. Stato, III, 23 dicembre 2019, n. 8669; TAR Calabria, I, 8 marzo 2022, n. 396).

Consideri infine, *Ill.mo Sig. Presidente*, che le univoche e dianzi disaminate prescrizioni di Commissione europea, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, I.S.P.R.A. nonché dello stesso Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di addivenire al *“la moratoria venatoria temporanea per la tortora almeno nella stagione 2024/2025. Infatti la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio concreto di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli”* sono state disattese soltanto in una risicatissima minoranza di Regioni italiane e che già in due di esse i decreti presidenziali di sospensione del prelievo pronunciati dai Suoi autorevoli Colleghi (*cfr.* - per tutte - l'assai significativo e ben argomentato TAR Veneto, decreto n. 319 del 19 agosto 2024 - **doc. 9**) hanno consentito, proprio con riferimento alla tortora, di garantire il ripristino della legittimità violata.



avv. Andrea Filippini
Ancona (AN) - Palazzo Jona - corso Mazzini, 7 - 60121
Pieve Santo Stefano (AR) - via Alpe, 91 - 52036
<https://avvocatofilippini.it>

* * *

Di talchè, la **Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. OdV**, la **Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, W.W.F. Italia ONLUS**, la **Lega Anti Vivisezione - L.A.V. ONLUS**, l'**Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. ONLUS** e la **Lega Nazionale per la Difesa del Cane, L.N.D.C. - Animal Protection A.P.S. ut supra** individuate, rappresentate, difese e domiciliate,

CONCLUDONO

affinché l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di idonea misura cautelare, nonché previa adozione dell'invocato decreto presidenziale *inaudita altera* parte in relazione al primo motivo di ricorso, voglia annullare gli atti e provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accogliere le domande sopra formulate.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi anche *ex officio* ai sensi del D.M. n. 147/2022, e da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara ritualmente antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.a.

Si depositano i documenti sopra richiamati, come da separato indice foliaro.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00.

Con riserva di produrre memorie, documenti e motivi aggiunti.

Ancona - Pieve Santo Stefano - Perugia, 25 agosto 2024

Avv. Andrea Filippini